

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

PER ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA EX ART. 22 D.L. 17 MARZO 2020, N. 18,
EX ART 17 D.L. 2 MARZO 2020 N. 9 ed EX ART. 41 D.L. 8 Aprile 2020 N. 8

Oggi 21/04/2020, con modalità telematiche, si sono riuniti:

MODISTI S.r.L. (di seguito, "**Modisti**" o la "**Società**"), CF. e P.Iva 12867710159 rappresentata da Patrick Willem Johannes VAN DER LINDEN

FILCAMS-CGIL, nella persona della Sig.ra Vanessa Caccерini

FISASCAT-CISL, nella persona della Sig.ra Stefania Chicca

UILTUCS, nella persona del Sig. Gennaro Strazzullo

(di seguito, congiuntamente le "**OO.SS.**") (di seguito la Società e le OO.SS., le "**Parti**")

Premesso che:

- Modisti è società esercente attività di commercio abbigliamento al dettaglio a marchio Pimkie ed applica ai propri dipendenti il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi (Confcommercio);
- in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta interessando l'intero territorio italiano, la Società ha dapprima ridotto sensibilmente l'attività e, in conseguenza dell'entrata in vigore del DPCM 11 marzo 2020, ha disposto la chiusura degli *store* a marchio Pimkie presenti sull'intero territorio nazionale a far data dal 12 marzo 2020. Anche le attività della sede di Milano sono state, per parte del personale, ridotte e comunque svolte in modalità di lavoro agile o sospese;
- in ragione del predetto contesto, con comunicazione del 10 aprile 2020, la Società ha informato le OO.SS. della necessità di richiedere la collocazione in cassa integrazione guadagni in deroga ("**CIGD**") per n. 311 dipendenti della stessa (come meglio dettagliati nell'**Allegato A** al presente verbale) in conseguenza della emergenza epidemiologica CODIV-19;
- in data odierna, le Parti hanno effettuato l'esame congiunto, addivenendo al seguente accordo (di seguito "**Accordo**").

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale ed imprevedibile situazione sopra descritta, la Società richiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi della normativa citata in oggetto, con le seguenti modalità:
 - (a) il ricorso alla CIGD riguarderà n. 311 lavoratori di cui all'Allegato A al presente Accordo ("**Lavoratori**"), che verranno sospesi in CIGD sino a zero ore;
 - (b) il ricorso alla CIGD è previsto per un massimo di 9 settimane, anche non consecutive, dal 16 marzo al 31 agosto 2020, fatto salvo quanto segue:
 - per le Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto il ricorso alla CIGD sarà richiesto per un massimo di 13 settimane in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del 24 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - nei casi in cui Accordi Quadro stipulati a livello di singole regioni abbiano previsto periodi diversi rispetto alle 9 settimane, il presente accordo è comunque riferito alla massima copertura ivi prevista, condivisa la necessità di uno strumento di supporto al reddito più ampio possibile per fronteggiare l'emergenza Covid-19 (di seguito tutti i periodi del punto b) sono indicati come "**Periodo di CIGD**").

2. Al fine dell'accesso alla CIGD, le Parti si danno reciprocamente atto che:

- alla data odierna, la Società non è beneficiaria di alcun ammortizzatore sociale;
- con messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020 e circolare n. 47 del 28 marzo 2020, l'Inps confermato l'accesso al trattamento di CIGD per le aziende che, avendo diritto alla sola CIGS, non possono accedere ad alcun ammortizzatore ordinario con causale "Covid-19 nazionale";
- la Società è esclusa dal campo di applicazione dei trattamenti di cui all'art. 19 D.L. n. 18/2020 e dalle prestazioni dei Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015, in quanto è inquadrata nel settore commercio con oltre 50 dipendenti, e non può accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale in considerazione del fatto che in relazione agli eventi correlati all'emergenza epidemiologica Covid - 19 non sussistono i requisiti e le condizioni di accesso e le causali di intervento della CIGS.

3. Le Parti, prendono atto che, in conformità all'art. 22, comma 6, D.L. n. 18/2020, sarà previsto il pagamento di integrazione salariale in forma diretta da parte dell' INPS.

4. In seguito alla sospensione, gli istituti contrattuali di tredicesima e quattordicesima mensilità subiranno una proporzionale riduzione, mentre avranno intera maturazione gli istituti di ferie, permessi ed ex festività.

5. In aggiunta a quanto sopra, sempre quale principio di miglior favore, in relazione ai mesi coperti dal Periodo di CIGD, la Società, a richiesta dei lavoratori si rende disponibile a riconoscere in via anticipata i ratei di:

- Tredicesima e quattordicesima mensilità sul cedolino di maggio;

dagli stessi maturati alla data dell'erogazione (di seguito, l'"Anticipo").

L'Anticipo potrà essere erogato ad ogni lavoratore nel limite di ratei di mensilità aggiuntive effettivamente maturati alla data dell'erogazione e sarà soggetto al trattamento fiscale e contributivo di legge.

6. Durante il Periodo di CIGD, la Società gestirà l'eventuale alternanza tra lavoro e sospensione dal servizio mediante un'organizzazione del lavoro e pianificazione delle attività che prevedrà, per quanto possibile, il principio della rotazione nel contesto dei singoli store, dell'area e delle sedi tenuto conto in ogni caso conto del protocollo di sicurezza anti-contagio di cui all'art. 1 comma 7 lettera d) del DPCM 11 marzo 2020 attuato e del Protocollo di Intesa del 14 Marzo 2020 " *Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*", del perseguimento di idonei livelli di efficienza e delle connesse esigenze organizzative, nonché della effettiva possibilità di impiego del personale e fungibilità delle professionalità dei Lavoratori interessati in ragione dei rispettivi livelli di inquadramento e mansioni.

6. Sarà cura della Società comunicare a tutti i Lavoratori le informazioni relative alla fruizione della CIGD e alla relativa sospensione del servizio. A richiesta di ciascuna delle Parti, saranno attivati confronti a livello territoriale sulle modalità di attuazione della CIGD. E' espressamente inteso tra le Parti che - laddove, per qualsivoglia ragione, la domanda di autorizzazione di accesso alla CIGD presentata dalla Società non dovesse essere, anche solo parzialmente, accolta - le stesse si incontreranno tempestivamente per individuare soluzioni condivise per la gestione delle conseguenze del provvedimento di diniego in relazione alle unità coinvolte, tali da non pregiudicare la continuità aziendale, anche con riguardo ai sottesi profili economici e finanziari, con l'impegno a ricercare negli istituti contrattuali, legali e di sistema ogni strumento utile di gestione dei periodi di sospensione interessati.

7. Le Parti si danno atto che per tramite delle OO.SS, a livello nazionale, convenute al tavolo si procederà al coordinamento per la sottoscrizione di eventuali accordi - sulla base di specifici standard inoltrati dalle Regioni - che siano richiesti sulla base degli Accordi Quadro o alle adesioni da parte delle OO.SS. a livello territoriale, laddove espressamente indicate quali soggetti coinvolti nella procedura di consultazione dai predetti Accordi Quadro. In dette sedi si potranno anche concordare, se necessarie, modifiche al presente Accordo al fine di adeguare lo stesso ai requisiti previsti negli Accordi Quadro o valutare le modalità di concreto utilizzo dell'ammortizzatore sociale.

 2

Letto, confermato e sottoscritto


per Modisti S.r.l.



per la Filcams-Cgil

Enrico Cerrini

per la Fisascat-Cisl



per la Ililtuc

